

Consiglio Regionale della Puglia
Commissione Consiliare Permanente
Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

LEGGE REGIONALE

INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLA MECCANIZZAZIONE
IN AGRICOLTURA

Approvata nella seduta consiliare del 9 aprile 1979

Modifiche decise dalla III^a Commissione consiliare permanente, ad unanimità dei voti dei presenti, nella seduta del 17 aprile 1979 a seguito delle osservazioni formulate dal Governo con nota n. 4182/22412 del 12/5/1979.

firm

Legge regionale "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura". Modifiche a seguito delle osservazioni del Governo.

RELAZIONE

Colleghi Consiglieri,

il Governo con nota n. 4182/22412 ha rinviato a nuovo esame la legge regionale approvata da questo Consiglio regionale in data 9 aprile 1979, con la quale viene attuata una prima normativa regionale per intervenire nel campo della meccanizzazione agricola.

Le osservazioni del Governo si riferiscono alla mancanza della previsione di spesa, alla mancanza della previsione del rimborso delle spese di gestione per le attività delegate, all'assenza della precisazione che, in caso di cumulabilità degli interventi di cui all'art. 10, l'entità di tale cumulo non può in ogni caso superare il limite della spesa ritenuta ammissibile.

Pur ritenendo superflue le ultime due osservazioni, dal momento che la legge regionale già prevedeva, all'art. 10, la possibilità per la Giunta di emanare direttive per l'esercizio delle delega e pur ritenendo discutibile la interpretazione relativa al punto finanziario, la Commissione ad unanimità dei voti dei presenti ha ritenuto di accogliere le osservazioni del Governo anche per evitare che l'iter della legge si protragga oltre.

(Cosimo Raimondo)

C. Raimondo

Am

Consiglio Regionale della Puglia

Commissione Consiliare Permanente

Agricoltura, Foreste, Pesca acque interne, Caccia

Legge regionale "Intervento regionale per lo sviluppo e il potenziamento della meccanizzazione in agricoltura". Modifiche a seguito delle osservazioni del Governo.

Testo delle modifiche

Osservazioni del Governo

1) Mancano - in contrasto con articolo 2 legge 335/1976 e art.10 e 19 legge costituzionale numero 17/1977 - disposizioni finanziarie che ove trattasi di interventi a carattere continuativo o ricorrente devono espressamente far rinvio a legge bilancio per determinazioni entità relativa spesa mentre ove trattasi di interventi a carattere pluriennale devono indicare ammontare complessivo spese e quota eventualmente a carico esercizio in corso rinviando a successivi bilanci determinazione quote spesa destinate a gravare su ciascuno relativi esercizi.

Modifiche

All'art. 12 è aggiunto il seguente art.13:
"L'onere per gli interventi di cui all'art. 4 della presente legge trova copertura per L.800.000.000 sul cap. 275/1 "Concorso regionale sui prestiti di esercizio di ammortamento quinquennale per la meccanizzazione agricola" del bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 7 della presente legge trova copertura per L. 250.000.000 sul cap.275/2 "Concorso regionale sugli interessi di prefinanziamento sui prestiti contratti dagli operatori agricoli per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole" del Bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/79.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 8 della presente legge trova copertura per L.300.000.000 sul cap. 275/3 "Contributi in c/capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature destinate alla semina e/o raccolta dei prodotti bieticoli e tabacchicoli" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/1979.

L'onere per gli interventi di cui all'art. 9 della presente legge trova copertura per L. 100.000.000 sul cap. 275/4 "Contributi in c/capitale per favorire le operazioni di leasing relative a macchine e attrezzature agricole" del Bilancio di previsione per lo esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/1979.

Am

L'onere per gli interventi di cui all'art. 10 della presente legge trova copertura per L. 300.000.000 sul cap. 275/5 "Contributi in c/capitale per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole riservato alle imprese familiari coltivatrici e alle cooperative che operano territori classificati montani" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 27/4/1979.

Per gli esercizi successivi, gli oneri di cui ai commi del presente articolo faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi Bilanci di previsione."

2) Manca in art. 10 previsione rimborso spese funzionamento per esercizio delega funzioni concernenti concessione contributi regionali in conto capitale.

Al 3° comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente comma:

"L'assegnazione agli enti delegati dei fondi previsti dalla presente legge per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma è effettuata con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle documentate richieste provenienti dagli enti delegati, comprendendovi gli oneri aggiuntivi di funzionamento calcolati nella misura massima del 5% delle somme assegnate".

3) In ultimo comma medesimo art.10 avrebbe dovuto essere precisato che eventuale cumulabilità provvidenze non devono determinare eccesso limite massimo spesa ritenuta ammissibile.

L'ultimo comma dell'art. 10 è sostituito con il seguente:

"Il contributo di cui al presente articolo, qualora a beneficiarne siano le cooperative agricole di giovani costituite ai sensi della legge 1/6/1977 n. 285, è cumulabile con le provvidenze previste agli stessi scopi da altre norme statali e/o regionali fino al limite massimo della spesa ritenuta ammissibile".

Ann